



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE
Dipartimento per i Servizi Strumentali
Ufficio Patrimonio, Gare e Contratti
Servizio Automezzi e Passi

CAPITOLATO TECNICO - OGGETTO DEL COMODATO

Art. 1	Oggetto del comodato – Scheda tecnica	pag. 1-2
Art. 2	Avvio ed esecuzione del comodato	pag. 2
Art. 3	Designazione delle prestazioni – Interventi e Sinistri	pag. 2-6
Art. 4	Qualità dei materiali	pag. 6
Art. 5	Infrazioni al Codice della strada – Pedaggi -	pag. 6-7
Art. 6	Condizioni particolari di contratto	pag. 7

Nel testo che segue si intendono per

- * Presidenza: la Presidenza del Consiglio dei Ministri (comodatario);
- * Società: l'operatore economico appaltatrice del servizio di comodato (comodante).

Articolo 1

Oggetto del comodato – Schede tecniche

Il comodato ha per oggetto:

il servizio di comodato d'uso, senza conducente, della seguente tipologia di autovetture, conformi alle norme comunitarie relative alla funzione cui sarà destinata.

A) Autovetture ad alimentazione ibrida, combinato motore termico/batterie

Caratteristiche minime richieste:

Modello:	Berlina 2 / 3 volumi
Cilindrata:	tra i 1599 cc e i 2000 cc
Alimentazione:	ibrida – carburante/elettricità
Porte:	4 / 5





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Posti:	5
Lunghezza:	420 – 450 cm
Allestimenti aggiuntivi:	Airbag testa - Airbag lato laterali - Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso, giubbino fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada

Articolo 2

Avvio del comodato, inizio delle prestazioni di gestione e manutenzione dell'autoveicolo

Dalla data di redazione e sottoscrizione del verbale di consegna dell'autovettura, da stilare in contraddittorio tra gli incaricati della Società ed i funzionari incaricati dalla Presidenza, decorrerà il servizio di comodato della durata di **12 mesi**. L'autovettura dovrà essere regolarmente immatricolata, munita di assicurazione ed in regola con l'assolvimento delle tasse di circolazione.

Durante il tempo contrattuale la Società renderà le prestazioni descritte al successivo art. 3.

Articolo 3

A) Designazione delle prestazioni

Per tutta la durata del contratto in oggetto, sono a carico della Società i seguenti servizi:

- ◆ tasse di proprietà e assolvimento tasse automobilistiche;
- ◆ manutenzione: servizio di assistenza programmata ordinaria e straordinaria;
- ◆ soccorso stradale su tutta la rete stradale e autostradale nazionale; recupero e traino in caso di fermo auto;
- ◆ assicurazione: copertura R.C.A. con massimale Euro 10.000.000,00 unico;
- ◆ copertura assicurativa per il conducente non inferiore a Euro 150.000,00;
- ◆ incendio, furto, Kasko senza franchigia;
- ◆ assistenza sinistri: gestione completa del sinistro, guida alla compilazione della denuncia, riparazione del veicolo e recupero indennizzo.

Sarà cura della Presidenza accertare che i soggetti ai quali è affidata la conduzione dei veicoli siano in possesso della patente di guida in regola con la normativa vigente.

Il Comodatario risponderà, oltre che per l'ipotesi di perimento della cosa disciplinata dall'art. 1805 c.c., per ogni altro danno che dovesse occorrere all'autovettura o a terzi derivante da un uso anomalo della stessa o, comunque dal mancato rispetto delle condizioni riportate nel libretto di "Uso e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Manutenzione" di bordo e, in particolare, dall'obbligo di presentarla ai concessionari ed alle officine autorizzate della rete societaria per le operazioni e gli interventi in garanzia e di servizio.

L'autovettura non potrà avere impresse immagini pubblicitarie se non il logo del produttore. Ogni attività promozionale e divulgativa relativa al comodato in parola dovrà essere rappresentata dalla Società in via preliminare e concordata nelle eventuali modalità di realizzazione con la Presidenza.

E' facoltà della Società la predisposizione di un sistema di geo-localizzazione dei veicoli per finalità assicurative e/o di tutela del parco veicoli avverso eventuali atti illeciti o fraudolenti.

Per l'esposizione delle prestazioni in comodato se ne riporta a seguire la dettagliata descrizione:

B) Obbligo di manutenzione ordinaria programmata

1. La Società fornisce un "Manuale interventi della casa costruttrice" sul quale, oltre alle indicazioni specifiche degli interventi programmati ed obbligatori e delle modalità di soccorso su tutta la rete stradale e autostradale nazionale, sia possibile annotare tutti gli interventi manutentivi, comunque effettuati nel corso del contratto.
2. La manutenzione, che include tutti i materiali di ricambio, di consumo ed i rabbocchi d'olio, va resa secondo la tempistica di previsione stabilita dalla Casa Costruttrice, fatte salve cause oggettive e/o di forza maggiore;
3. E' compresa la sostituzione del treno degli pneumatici, con altro nuovo, quando necessario a riscontro di usura nei margini stabiliti dalle norme di legge che regolano la materia, ed in particolare seconda la cadenza prevista dal manuale degli interventi operativi. Si intendono compresi anche, con cadenza semestrale, le operazioni di convergenza ed equilibratura pneumatici, nonché la sostituzione degli pneumatici che a seguito di rottura accidentale risultassero non più riparabili. Nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile è prevista la fornitura degli pneumatici invernali.
4. In caso di assoluta necessità, ed in deroga a quanto stabilito dal contratto, la Presidenza potrà provvedere direttamente e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi ove non sia possibile usufruire della Rete di officine convenzionate con la Società, previa autorizzazione della comodante e fino ad un ammontare massimo di euro 150,00, I.V.A. esclusa, per ogni singola riparazione. Le fatture, intestate alla Società, debitamente vistate per la regolare esecuzione, saranno inoltrate alla predetta per la liquidazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

C) Obbligo di manutenzione straordinaria

1. Tale manutenzione va resa per qualsiasi guasto conseguente l'usura sia di parti semplici che complesse del veicolo.
2. La manutenzione medesima va resa anche se il guasto o la rottura sia ascrivibile al deterioramento, o precoce usura dei componenti, e quindi anche in caso di danni conseguenti ad incidenti che dovessero occorrere per qualsivoglia motivo durante il servizio di comodato.
3. Le operazioni di manutenzione descritte ai punti 1. e 2. devono essere eseguite presso Officine Specializzate riconosciute dalla Casa Costruttrice. Le predette Officine a compimento delle manutenzioni dovranno trascrivere i lavori effettuati sul suddetto "Manuale interventi della casa costruttrice".

D) Sostituzione autovettura

1. Sostituzione a carattere definitivo

Considerata la particolarità del servizio in oggetto, la sostituzione a carattere definitivo avviene quando l'affidabilità dell'autovettura viene meno, ed in particolare:

- a) quando a causa di grave sinistro l'autovettura non è più riparabile, ovvero la stessa abbia richiesto almeno 12 (dodici) interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamento non dovuto ad incuria del conducente o usura, esclusi quelli derivanti da sinistri, o per motivi accertati riconducibili a difettosità di prodotto.

In tale caso, la Società potrà provvedere alla sostituzione dell'automezzo con altro di pari modello o, in carenza di produzione, con altro di pari segmento e caratteristiche, nel più breve tempo possibile dalla comunicazione formale della Presidenza.

Inoltre la Società dovrà, per il periodo intercorrente tra l'ipotesi indicata al punto a) e la sostituzione definitiva dell'autoveicolo, potrà valutare la fornitura temporanea di vettura sostitutiva di pari livello.

in caso di furto totale;

- I. trascorsi 60 giorni dal furto totale, senza che la vettura venga ritrovata, il contratto si intenderà chiuso. La Presidenza potrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto per un'autovettura dello stesso tipo, modello e con pari accessori, o per un'altra autovettura. In entrambi i casi saranno concordate modalità inerenti la nuova operazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Intervento tecnico temporaneo

In caso di fermo, la Società provvederà al recupero della vettura, anche per mezzo di altra ditta incaricata, presso qualsiasi località sul territorio italiano, ove la stessa si dovesse trovare, ed alla conseguente restituzione alla Presidenza.

In particolare nei seguenti casi:

- a) nei casi indicati nei precedenti punti 1.a) e 1.b);
- b) per generico guasto occorso alla vettura, sempre che il guasto medesimo non sia riparabile da personale inviato dalla Società, specializzato e proveniente da officina di riparazione autorizzata, in un tempo non superiore a 4 (quattro) ore direttamente su strada;
- c) la sostituzione di cui alle precedenti punti 2.a) e 2.b) deve concretarsi entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della comunicazione telefonica della Presidenza che intervenga tra le ore 08:00 e le ore 18:00, ed entro le 4 ore successive alla riapertura delle officine del giorno feriale successivo per comunicazione che intervenga dopo le ore 18:00 o nei giorni festivi;
- d) nel caso di fermo vettura per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata, l'autoveicolo sarà consegnato a cura della Presidenza, previa richiesta telefonica avvenuta con congruo anticipo, presso l'officina di manutenzione autorizzata segnalata dalla Società.

Per tutte le comunicazioni il personale autorizzato all'uopo, si avvarrà come proprio supporto del *Customer Service* dedicato ai Clienti.

Il ritiro dell'automezzo originale, su cui è stata operata la riparazione o la manutenzione programmata, sarà effettuato a cura del personale della Presidenza secondo gli accordi direttamente presi con l'officina di riparazione.

E) Gestione Sinistri – Tasse Automobilistiche ed Assicurazione - ANV

La Società dovrà assolvere direttamente agli obblighi di legge in materia di pagamento della tassa di possesso per ogni veicolo, dovrà contrarre polizza assicurativa con Società assicurativa di provata solidità e prevedere la copertura dei rischi di Incendio, Furto – senza scoperto e/o franchigia, nonché la formula "KASKO" integrale – senza scoperto e/o franchigia, oltre le garanzie per la R.C.A. per un massimale unico di Euro 10.000.000,00.

In linea con le vigenti disposizioni di legge emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (Art.16, punto 3 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44), la polizza anzidetta dovrà essere integrata con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente dell'autoveicolo





Presidenza del Consiglio dei Ministri

acquisito col sistema del comodato, con i seguenti capitali garantiti:

- ◆ Euro 150.000,00 in caso di decesso;
- ◆ fino a Euro 150.000,00 di indennizzo per il caso di invalidità permanente.

In caso di sinistro, la Presidenza si impegna a far pervenire alla Società - entro 48 ore dalla data di accadimento - una dettagliata denuncia del sinistro a mezzo di posta elettronica, al fine di consentire alla Società medesima di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse della comodataria stessa in caso di eventuale contenzioso con la controparte, pena la mancata riparazione del veicolo da parte della comodante.

La procedura sarà soggetta alle prescrizioni in materia di annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ex. art. 94, comma 4bis, d.lgs. 285/92) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna.

Articolo 4

Qualità dei materiali

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni di componenti dovranno essere nuovi ed originali e provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitori di componenti originali della Casa Costruttrice.

La Società è tenuta, a semplice richiesta della Presidenza, a documentare tramite la stessa officina la provenienza dei materiali.

Articolo 5

Contravvenzioni e pedaggi autostradali

Con la sottoscrizione dell'accordo, l'Amministrazione manleva espressamente la Società dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della strada e delle relative norme di attuazione, derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro. Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti alla Presidenza, quest'ultima provvederà alla definizione del verbale stesso senza il tramite della Società. Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate alla Società comodante, **non saranno da questi pagate** ma saranno respinte - ai fini della rinotifica all'utilizzatore - alle Autorità sanzionatrici competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione comodataria gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo del costo di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La Presidenza si impegna a provvedere, nei termini di 6

Segretariato Generale

- Dipartimento per i Servizi Strumentali - Ufficio Patrimonio, Gare e Contratti - Servizio Automezzi e Passi -





Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge, alla gestione del verbale notificato esonerando la Società da qualsiasi incombenza in tal senso. L'avvenuta estinzione del verbale sarà tempestivamente comunicata alla Società a mezzo di posta elettronica. La medesima procedura verrà seguita anche nella gestione di eventuali cartelle esattoriali conseguenti la contestazione di verbali di infrazioni al Codice della strada che abbiano dato origine all'iscrizione a ruolo.

I pedaggi sulla rete autostradale nazionale sono totalmente a carico della comodataria.

Articolo 6

Condizioni particolari di contratto – Osservanza delle norme

Per la puntuale osservanza di leggi e decreti, criteri di riservatezza, gestione delle controversie, elezione del domicilio, si rimanda al testo del contratto eventualmente sottoscritto dalle parti.

Eventuali inadempienze agli impegni, meglio disciplinati nel redigendo contratto, ovvero che possano arrecare pregiudizio, comporteranno la facoltà delle parti di risolvere il contratto.

